



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

Allegato 1:

Procedura aperta per la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di collaudo tecnico amministrativo, statico e funzionale degli impianti, in corso d'opera e finale, dell'intervento di restauro, riqualificazione e manutenzione di immobili pubblici sottoposti a tutela di proprietà del Comune di Quartu Sant'Elena "ex Fornaci Picci – Valore complessivo 450.000 euro — CIG B5E123775F

Interventi finanziati con fondi PNRR – Procedura in delega



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

1. TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA	4
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	4
Art. 1. Oggetto dell'Accordo quadro	4
Art. 2. Ammontare dell'Accordo quadro e corrispettivi	4
Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto	4
Tabella n. 2 – Schema per l'applicazione del ribasso	5
Tabella n. 3 – Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti - Valore di riferimento dell'opera € 11.000.000,00	5
Tabella n. 4 – Collaudo statico - Valore di riferimento dell'opera € 11.000.000,00	7
Tabella n. 5 – Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti - Valore di riferimento dell'opera € 14.000.000,00	7
Tabella n. 6 – Collaudo statico - Valore di riferimento dell'opera € 14.000.000,00	8
Art. 2.1. Gruppo di lavoro dell'affidatario	9
Tabella n. 7 – I componenti della commissione di collaudo	9
Art. 2.2. Il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti	10
Art. 2.3. Il collaudo statico	10
Art. 3. Oggetto e condizioni dei contratti attuativi	10
Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto degli appalti attuativi	11
CAPO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO E I CONTRATTI ATTUATIVI.....	11
Art. 5. Disposizioni particolari	11
Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto di Accordo quadro.....	12
Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento ..	12
CAPO 3 – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO	13
Art. 8. Disposizioni generali	13
Art. 9. Prestazione di collaudo tecnico-amministrativo.....	14
Art. 10. Prestazione di collaudo statico	16
Art. 11. Modalità di svolgimento dei servizi	18
CAPO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO E I CONTRATTI ATTUATIVI.....	19
Art. 12. Rappresentante dell'Affidatario e domicilio	19
Art. 13. Consegna e inizio del servizio	19
Art. 14. Durata del contratto attuativo.....	20
Art. 14.1. Verifica di conformità	20
Art. 15. Penali	21
Art. 15.1. Penali in caso di ritardo.....	22
Art. 15.2. Penali per inadempienze relative all'offerta tecnica	22
Art. 15.3. Penali per inadempimenti relativi agli obblighi PNRR	23
Art. 16. Obblighi dell'operatore economico e cause di risoluzione del contratto di Accordo quadro ...	23
Art. 16.1. Obblighi dell'operatore economico	23
Art. 17. Risoluzione del contratto attuativo	24
Art. 18. Recesso dal contratto attuativo	25
Art. 19. Fallimento e altre vicende soggettive dell'Affidatario.....	25
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	26
Art. 20. Anticipazione.....	26
Art. 21. Pagamenti.....	26
Art. 22. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto.....	27



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 23. Cessione del contratto e cessione di crediti.....	28
CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE	28
Art. 24. Assicurazioni e garanzie a carico dell'affidatario	28
Art. 24.1. Garanzia definitiva per l'Accordo quadro	28
Art. 24.2. Garanzia definitiva per il contratto attuativo	28
Art. 24.3. Polizza assicurativa dell'affidatario	29
CAPO 7 – VARIAZIONI	30
Art. 25. Modifiche contrattuali – modifiche soggettive	30
Art. 26. Revisione dei prezzi.....	30
CAPO 8 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	31
Art. 27. Norme di sicurezza generale	31
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	31
Art. 28. Subappalto.....	31
CAPO 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 29. Tutela dei lavoratori.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
CAPO 11 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	32
Art. 30. Controversie.....	32
CAPO 12 - NORME FINALI	32
Art. 31. Spese contrattuali, imposte, tasse.....	32

1. TITOLO I – PARTE AMMINISTRATIVA

CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'Accordo quadro

L'oggetto del contratto di AQ riguarda l'espletamento del servizio di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti (ai sensi dell'art 13 dell'Allegato II.14 del Codice) e di collaudo statico (ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.14 del Codice). I servizi oggetto della presente procedura saranno affidati ad una **commissione di collaudo** composta da tre membri da costituirsi ai sensi del combinato disposto: art. 116, comma 4 del Codice, art. 30 comma 4 dell'Allegato II.14, nonché art. 22 comma 1 dell'Allegato II.18 in quanto parte dei lavori afferiscono alla categoria OG2.

L'Accordo quadro ha la finalità di regolamentare il rapporto con:

- a) l'operatore economico aggiudicatario che stipula il contratto di AQ con la Stazione appaltante e i discendenti contratti attuativi.

La procedura sarà svolta in due fasi:

- la prima, in cui la CRC gestisce la fase di affidamento sino all'aggiudicazione a seguito della verifica dei requisiti;
- la seconda, in cui la Stazione appaltante stipula il contratto di AQ con l'aggiudicatario dell'appalto e i successivi contratti attuativi. L'AQ ha durata di 48 mesi dalla stipula del relativo contratto, durante i quali la SA potrà convocare l'aggiudicatario per la stipula di uno o più contratti attuativi, senza obbligo di affidare alcun importo minimo. Alla base di ogni eventuale contratto attuativo, la SA definisce importo e compenso corrispettivo, calcolato utilizzando le tariffe di cui al DM 17/06/2016 e ss.mm.ii. e applicando lo stesso ribasso offerto in sede di AQ; la SA può fornire ulteriore documentazione a corredo di ogni appalto attuativo (capitolato prestazionale, elaborati progettuali e contabili ecc.)

Art. 2. Ammontare dell'Accordo quadro e corrispettivi

Il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro da aggiudicare è pari a **€ 450.000,00** (quattrocentocinquantamila/00 euro) compreso spese e oneri accessori, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, come modificato da D. Lgs.36/2023 allegato I.13, in vigore dal 1° luglio 2023 e al netto di oneri previdenziali, assistenziali e IVA, ed è rapportato al valore massimo stimato dei lavori relativi agli Interventi PINQuA, comprensivi di oneri della sicurezza, al netto di IVA, stimati, al momento in € 25.000.000,00.

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto, sebbene il Progetto si articoli in due interventi, quello pubblico di riqualificazione del complesso Ex Fornaci Picci a valere sulle risorse del PNRR e quello di Housing sociale a totale carico dell'Operatore economico che verrà individuato con specifica procedura, la scelta è connessa alla natura unitaria e sinergica degli stessi in funzione del raggiungimento dei target definiti. La frammentazione in più lotti, infatti, non consentirebbe pertanto di preservarne gli aspetti di coerenza, uniformità e omogeneità progettuale e funzionale.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo €
Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti	71315400-3	335.000,00
Collaudo statico	71315400-3	115.000,00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo €
Valore complessivo dell'Accordo quadro		450.000,00

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo spendibile dalla SA nel periodo di durata dell'Accordo stesso e su tale importo non incide il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario, che sarà, invece, applicato al 35% del valore del contratto, calcolato ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del Codice.

Tabella n. 2 – Schema per l'applicazione del ribasso

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo €
Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti	71315400-3	335.000,00
Collaudo statico	71315400-3	115.000,00
Valore complessivo dell'Accordo quadro		450.000,00
Importo non ribassabile (65%)		292.500,00
Importo ribassabile (35%)		157.500,00

Il valore complessivo dell'Accordo quadro, e dei contratti attuativi, è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3-bis del Dlgs 81/2008, trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sussiste l'obbligo elaborare il documento di valutazione dei rischi, di cui al comma 4 dello stesso articolo.

L'Accordo Quadro non obbliga la Stazione appaltante alla stipula dei singoli contratti attuativi.

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente gli saranno richieste con la stipulazione del/i contratto/i attuativo/i, entro il limite massimo dell'affidamento, per il periodo di validità dell'Accordo predetto ed alle condizioni di cui al presente Capitolato.

Non potranno in alcun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'Accordo quadro. L'Accordo quadro è disciplinato secondo il disposto dell'art. 59, comma 4 lett. a) del Codice, che non prevede la riapertura del confronto competitivo, in quanto contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione nonché le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'Accordo quadro, per determinare quale sarà l'operatore economico che effettuerà la prestazione.

Le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, afferiscono ad opere riconducibili alle categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17 giugno 2016, recante l'“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, e indicate nella Tabelle di seguito riportate. Trattandosi di un Accordo quadro, si precisa che i “costi delle singole categorie” sono puramente indicativi e non vincolanti.

Tabella n. 3 – Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti - Valore di riferimento dell'opera € 11.000.000,00



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

ID. Ope re	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie STIMATE	Parametri Base	Gradi di Comple sità	Codici prestazi oni STIMAT E	Sommato rie Parametr i Prestazio ni	Compen si <<CP>>	Spese ed Oneri access ori	Corrispet tivi €
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=18,9$ 5% $S=CP \cdot K$	CP+S
E.12	EDILIZIA	1.005.651 ,14	6,972108110 0%	1,15	QdI.01, QdI.02	0,1160	9.353,35	1.772,4 3	11.125,78
E.13	EDILIZIA	1.274.057 ,22	6,613469780 0%	1,20	QdI.01, QdI.02, QdI.05	0,1460	14.762,2 4	2.797,4 0	17.559,64
E.19	EDILIZIA	1.017.718 ,00	6,953202100 0%	1,20	QdI.01, QdI.02	0,1160	9.850,35	1.866,6 1	11.716,96
E.22	EDILIZIA	1.083.287 ,14	6,855694050 0%	1,55	QdI.01, QdI.02, QdI.05	0,1460	16.806,5 9	3.184,8 0	19.991,39
S.04	STRUTTURE	1.044.533 ,50	6,912290100 0%	0,90	QdI.01, QdI.02	0,1160	7.537,80	1.428,3 9	8.966,19
IA.0 1	IMPIANTI	1.090.931 ,36	6,844864420 0%	0,75	QdI.01, QdI.02, QdI.04	0,2960	16.577,3 6	3.141,3 6	19.718,71
IA.0 2	IMPIANTI	1.186.220 ,98	6,718208670 0%	0,85	QdI.01, QdI.02, QdI.04, QdI.05	0,3260	22.082,8 8	4.184,6 4	26.267,51
T.02	TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIO NE E DELLA COMUNICAZI ONE	80.910,00	13,88426531 00%	0,70	QdI.01, QdI.02	0,1160	912,18	172,86	1.085,04
IA.0 4	IMPIANTI	1.484.466 ,30	6,399162000 0%	1,30	QdI.01, QdI.02, QdI.04, QdI.05	0,3260	40.258,2 0	7.628,8 1	47.887,01



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie STIMATE	Parametri Base	Gradi di Comple sità	Codici prestazi oni STIMATE	Sommato rie Parametr i Prestazio ni	Compen si <<CP>>	Spese ed Oneri access ori	Corrispet tivi €
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=18,9$ 5% $S=CP \cdot K$	CP+S
S.03	STRUTTURE	899.908,49	7,1526053600%	0,95	QdI.01, QdI.02	0,1160	7.093,23	1.344,15	8.437,38
S.05	STRUTTURE	357.297,11	9,0088062200%	1,05	QdI.01, QdI.02	0,1160	3.920,52	742,93	4.663,45
IB.09	IMPIANTI	155.511,26	11,3809888700%	0,60	QdI.01, QdI.02, QdI.04	0,2960	3.143,29	595,64	3.738,94

Tabella n. 4 – Collaudo statico - Valore di riferimento dell'opera € 11.000.000,00

ID. Opere	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie STIMATE	Parametri Base	Gradi di Comple sità	Codici prestazio ni STIMATE	Sommato rie Parametri Prestazio ni	Compen si <<CP>>	Spese ed Oneri access ori	Corrispet tivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	$K=18,95$ % $S=CP \cdot K$	CP+S
S.04	STRUTTURE	1.044.533,50	6,9122901000%	0,90	QdI.03	0,2200	14.295,83	2.709,02	17.004,85
S.03	STRUTTURE	899.908,49	7,1526053600%	0,95	QdI.03	0,2200	13.452,68	2.549,24	16.001,92
S.05	STRUTTURE	357.297,11	9,0088062200%	1,05	QdI.03	0,2200	7.435,48	1.409,00	8.844,47

Tabella n. 5 – Collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti - Valore di riferimento dell'opera € 14.000.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

ID. Oper e	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie STIMATE	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni STIMATE	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Qi)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Qi$	K=17,03 % S=CP*K	CP+S
E.22	EDILIZIA	785.969,49	7,3836687000 %	1,55	QdI.01, QdI.02, QdI.05	0,1460	13.132,95	2.236,05	15.369,01
S.04	STRUTTURE	1.061.140,00	6,8876837200 %	0,90	QdI.01, QdI.02	0,1160	7.630,38	1.299,17	8.929,55
IA.01	IMPIANTI	609.219,64	7,8538957200 %	0,75	QdI.01, QdI.02	0,1160	4.162,73	708,76	4.871,49
IA.02	IMPIANTI	2.064.400,86	5,9790815200 %	0,85	QdI.01, QdI.02, QdI.05	0,1460	15.317,94	2.608,08	17.926,01
IA.04	IMPIANTI	1.301.002,15	6,5833464100 %	1,30	QdI.01, QdI.02, QdI.05	0,1460	16.256,27	2.767,84	19.024,11
S.03	STRUTTURE	1.680.950,00	6,2342834700 %	0,95	QdI.01, QdI.02	0,1160	11.548,43	1.966,27	13.514,70
S.05	STRUTTURE	675.599,15	7,6571943500 %	1,05	QdI.01, QdI.02	0,1160	6.300,95	1.072,82	7.373,77
E.06	EDILIZIA	5.436.737,95	5,0223887500 %	0,95	QdI.01, QdI.02, QdI.05	0,1460	37.872,61	6.448,30	44.320,90
E.17	EDILIZIA	142.926,00	11,668730550 0%	0,65	QdI.01, QdI.02	0,1160	1.257,49	214,10	1.471,60

Tabella n. 6 – Collaudo statico - Valore di riferimento dell'opera € 14.000.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

ID. Oper e	CATEGORIE D'OPERA STIMATE	COSTI Singole Categorie STIMATE	Parametri Base	Gradi di Complessità	Codici prestazioni STIMATE	Sommatorie Parametri Prestazioni	Compensi <<CP>>	Spese ed Oneri accessori	Corrispettivi
		<<V>>	<<P>>	<<G>>	<<Qi>>	$\sum(Q_i)$	$V \cdot G \cdot P \cdot \sum Q_i$	K=17,03 % S=CP*K	CP+S
S.04	STRUTTURE	1.061.140,00	6,8876837200%	0,90	QdI.03	0,2200	14.471,42	2.463,94	16.935,36
S.03	STRUTTURE	1.680.950,00	6,2342834700%	0,95	QdI.03	0,2200	21.902,19	3.729,13	25.631,32
S.05	STRUTTURE	675.599,15	7,6571943500%	1,05	QdI.03	0,2200	11.950,08	2.034,65	13.984,73

Con riferimento al singolo Contratto Specifico, il rapporto tra il valore delle prestazioni non sarà necessariamente costante, potendo variare da un contratto attuativo ad un altro. Il dettaglio del corrispettivo sarà fornito dalla Stazione appaltante per ogni contratto attuativo.

Art. 2.1. Gruppo di lavoro dell'affidatario

I servizi oggetto della presente procedura saranno affidati ad una commissione di collaudo composta da tre membri da costituirsi ai sensi del combinato disposto: art. 116, comma 4 del Codice, art. 30 comma 4 dell'Allegato II.14, nonché art. 22 comma 1 dell'Allegato II.18 in quanto parte dei lavori afferiscono alla categoria OG2.

I componenti del gruppo di lavoro dovranno avere le seguenti professionalità:

Tabella n. 7 – I componenti della commissione di collaudo

ID	N° unità	FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA
A	1	Collaudatore tecnico-amministrativo e tecnico funzionale degli impianti con laurea magistrale in Architettura o Ingegneria ed iscritto all'albo da almeno 5 anni (All.II.14, art. 14 comma 6 del Codice)
B	1	Collaudatore statico con laurea magistrale in Ingegneria o Architettura ed iscritto all'albo da almeno 10 anni (All.II.14, art. 30 comma 5)
C	1	Restauratore (no presidente) iscritto all'elenco unico dei restauratori di beni culturali tenuto dal MiBACT con esperienza almeno quinquennale (All.II.18, art. 22 comma 1 del Codice)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Non sono ammesse sostituzioni dei componenti del gruppo di lavoro, salvo casi d'impedimenti non riconducibili a colpa del soggetto aggiudicatario del servizio o da questo non prevedibili al momento della presentazione dell'offerta. Qualora si rendesse necessario, nei soli casi già enunciati, prima di procedere ad eventuali sostituzioni nel gruppo di lavoro, il soggetto aggiudicatario del servizio si impegna a proporre tempestivamente alla SA professionisti con qualificazione almeno pari a quella dei professionisti da sostituire. La SA valuterà detti professionisti sulla base degli stessi criteri di partecipazione/valutazione delle offerte, riservandosi in diritto di rifiutare i professionisti non idonei.

La SA si riserva, inoltre, la facoltà di chiedere la sostituzione di uno o più professionisti sulla base di congrua motivazione.

L'affidatario dovrà prestare servizio presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso. La sede delle riunioni, sia a richiesta della SA che a richiesta dell'affidatario, si svolgeranno preferibilmente presso gli uffici della SA, salvo diversamente concordato.

Art. 2.2. Il collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti

L'incarico di collaudo, da eseguirsi in corso d'opera, dovrà essere sviluppato ai sensi dell'art. 116 del Codice, secondo le modalità tecniche indicate negli articoli da artt. 13 a 29 e ss. dell'Allegato II.14 del medesimo Codice, nonché secondo quanto disposto dal D.M. 22.01.2008 n. 37 ed eventuali ulteriori norme specifiche di riferimento.

L'attività di revisione tecnico-contabile dovrà essere svolta secondo quanto disposto dagli articoli 13, co 1 e 29 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 2.3. Il collaudo statico

L'incarico di collaudo statico dovrà essere sviluppato secondo quanto disposto dall'articolo 30 dell'Allegato II.14 del Codice, dall'articolo 67 del d.P.R. 380 del 6.06.2001 e dal D.M. 17.01.2018 «Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni», nonché dalla circolare ministeriale 21 gennaio 2019, n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al D.M. 17.01.2018, modificato dal DM 9 marzo 2023.

Il collaudo statico, inteso come procedura disciplinata dalle vigenti leggi di settore, è finalizzato alla valutazione e al giudizio sulle prestazioni, come definite dal D.M. 17.01.2018, delle opere e delle componenti strutturali comprese nel progetto ed eventuali varianti depositati presso gli organi di controllo competenti. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con l'emissione del certificato di collaudo.

Art. 3. Oggetto e condizioni dei contratti attuativi

Oggetto dei contratti attuativi basati sull'Accordo quadro potranno essere, in ragione di quanto specificato dalla Stazione appaltante, le prestazioni di cui al precedente art. 2 e del successivo Capo 3.

L'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo quadro è vincolato a sottoscrivere gli eventuali contratti attuativi con la Stazione appaltante, in virtù dell'obbligo assunto con la stipula del contratto di AQ.

I componenti della commissione di collaudo si impegnano, in ogni caso, ad eseguire le prestazioni richieste a regola d'arte conformandosi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile. Nel rispetto di tutte le norme di capitolato, di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti oppure entrate in vigore durante l'esecuzione del contratto, nonché alle indicazioni del RUP della SA.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto degli appalti attuativi

Con la sottoscrizione del contratto di Accordo quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a sottoscrivere il/i contratto/i attuativo/i per il/i quale/i per cui è chiamato.

Il contratto è stipulato, ai sensi dell'articolo 3, co. 1, lett. m), dell'Allegato I.7, al Codice dei Contratti, "a corpo". L'importo del contratto resta fisso e invariabile, come offerto in sede di gara dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a suo rischio e alle condizioni del contratto e del presente Capitolato,

Sono compresi e compensati nell'importo contrattuale tutti gli oneri per trasferte, sopralluoghi, indagini, ritenuti necessari dalla Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice, il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, in forma scritta secondo quanto indicato dall' articolo 3, co. 1, lett. b), dell'Allegato I.1, e in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata. Il presente capitolato e la documentazione di progetto fanno parte integrante del contratto.

Il contratto è soggetto al regime fiscale dell'IVA e alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi del comma 2 lett. b dell'articolo 60 del Codice.

La sottoscrizione del contratto attuativo e dei suoi allegati da parte dell'affidatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente Accordo quadro, nonché delle maggiori specifiche fornite dalla Stazione appaltante e che attengono all'esecuzione del contratto attuativo. La sottoscrizione del contratto attuativo e dei suoi allegati da parte dell'affidatario equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

CAPO 2 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO E I CONTRATTI ATTUATIVI

Art. 5. Disposizioni particolari

L'affidatario, nell'espletamento delle prestazioni di cui al contratto di AQ, è tenuto a garantire il rispetto e l'attuazione dei **principi e degli obblighi specifici del PNRR**:

- relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. **"Do No Significant Harm" (DNSH)** ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico.
- in materia di **promozione dell'occupazione giovanile e femminile** di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l'affidatario, nel caso in cui per lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, ovvero per attività a essa connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- in materia contabile, ai sensi del Regolamento UE 2018/1046 e dell'articolo 22 del Regolamento UE 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi PINQuA per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- funzionali al conseguimento degli specifici target e milestone associati all'intervento.

Art. 6. Documenti che fanno parte del contratto di Accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo quadro, tra gli altri, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Bando di gara, il Disciplinare con i suoi allegati;
- b) la Garanzia definitiva di AQ;
- c) l'offerta (tecnica ed economica) presentata in sede di Accordo quadro.
- d) il Patto di Integrità;
- e) il Codice di comportamento;
- f) le giustificazioni dei prezzi offerti eventualmente presentate in sede di gara, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti ancorché non materialmente allegate;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi, i regolamenti, le circolari e in generale tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Art. 7. Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali le prestazioni sono richieste e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato è pertanto regolata: (i) dalle clausole del presente Capitolato; (ii) dal Codice dei Contratti; (iii) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni quivi richiamate; nonché (iv) dalle altre disposizioni normative applicabili, concernenti le prestazioni contrattuali in oggetto, per quanto non espressamente regolato dalle clausole e dalle disposizioni sopra richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362 a 1369 del Codice civile.

Qualunque disposizione omessa o comunque non correttamente riportata nel presente Capitolato, contenuta però nelle normative che regolano l'appalto si intende comunque da rispettare secondo quanto indicato nel suo testo originale.

Eventuali contrasti tra disciplinare e Capitolato Speciale d'Appalto saranno risolti attraverso il criterio della prevalenza gerarchica del disciplinare di gara rispetto al capitolato speciale.

Successivamente alla stipula del contratto è allo stesso che si farà riferimento ai fini dell'individuazione degli obblighi dell'Affidatario, considerato che in tale fase il contenuto del bando deve ritenersi definitivamente superato per effetto dell'esaurimento della sua funzione.

CAPO 3 – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI COLLAUDO

Art. 8. Disposizioni generali

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha, altresì, lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi, corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende, altresì, tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto del presente affidamento riguardano il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, tra l'altro:

- l'idoneità dei materiali impiegati;
- la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel Progetto esecutivo e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla Stazione Appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti tra le parti;
- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Stazione appaltante ha commissionato l'opera stessa e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere.
- la verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata dal collaudatore attraverso accertamenti, saggi e riscontri che lo stesso giudica necessari. Rientrano altresì tra le prestazioni oggetto d'appalto gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto dei lavori, le cui spese sono imputate a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico dell'intervento.
- qualora il Collaudatore dovesse ritenere necessario, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto della Stazione appaltante, l'approntamento di ulteriori specifici accertamenti, prove o verifiche tecniche, anche finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti, potrà disporre l'espletamento, con spese a carico dell'affidatario dei lavori.
- Il collaudatore, ai sensi dell'articolo 20 dell'Allegato II.14 del Codice dei contratti, a cura e spese dell'affidatario dei lavori, può disporre degli operai e dei mezzi d'opera necessari a eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Fanno altresì parte dei servizi di collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell'opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i manufatti e gli impianti previsti in

progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni contenute nel progetto stesso. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'affidatario, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

Si precisa che, nell'espletamento dell'incarico, sarà cura e onere del soggetto incaricato individuare e garantire il rispetto di tutta la legislazione sovranazionale, nazionale, regionale, provinciale e locale vigente. La determinazione completa delle regole e delle norme applicabili nello svolgimento delle attività di appalto è pertanto demandata all'Appaltatore.

Art. 9. Prestazione di collaudo tecnico-amministrativo

L'incarico di **collaudo tecnico-amministrativo** in corso d'opera e finale comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) acquisire la documentazione relativa ai lavori oggetto di collaudo, consegnata dal RUP e comprendente, oltre al conto finale e alla relazione del RUP sul conto finale, anche tutto ciò che è previsto dall'articolo 15 dell'Allegato II.14 al Codice;
- b) verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle certificazioni dovute in base alla normativa vigente;
- c) fissare visite di collaudo settimanali, per le fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- d) redigere disposizioni nei confronti dell'Appaltatore dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali;
- e) verificare che i dati risultanti dalla compatibilità e dai giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste;
- f) esprimersi, su richiesta della Stazione Appaltante, con proprio parere su eventuali varianti richieste;
- g) redigere i verbali di accertamento della regolarità tecnica e contabile delle opere eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui all'articolo 116, del Codice dei Contratti, qualora la Stazione Appaltante abbia la necessità di utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti di essa prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- h) controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;
- i) redigere il "processo verbale di visita" da trasmettere alla Stazione Appaltante, che riferisca sull'andamento dei lavori, la conformità al progetto e riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati (soprattutto per le fasi più complesse e non ispezionabili a fine lavori), sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche suggerimenti e/o osservazioni ritenuti utili e necessari;
- j) redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'impresa appaltatrice dei lavori al certificato di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP ed indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- k) verificare la presenza degli elaborati *as-built* consegnati dall'affidatario;
- l) redigere il certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell'iter amministrativo, dall'approvazione del progetto fino all'ultimazione dei lavori, con relative varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche eseguite, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità, verbale di accertamento ai fini dell'eventuale presa in consegna anticipata di cui all'articolo 24 dell'Allegato II.14 al Codice;
- m) redigere l'eventuale relazione riservata sulle domande dell'impresa appaltatrice dei lavori per maggiori compensi richiesti durante l'esecuzione dei lavori;
- n) redigere ogni altro atto utile ai fini dell'esatto espletamento dell'incarico assegnato, secondo le normative in materia;
- o) effettuare la revisione tecnico-contabile, con riscontri a campione dei lavori, controllo delle misure e registrazioni contabili, riscontro a campione o totale delle operazioni aritmetiche e verifica dell'applicazione dei prezzi degli articoli dell'elenco prezzi di contratto, ecc.

L'incarico di **collaudo tecnico funzionale** comprende, tra gli altri, i seguenti compiti:

- p) richiedere di effettuare quegli accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell'opera; per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di origine prescritto dalla legge e deve accertare che lo stesso sia allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal DL;
- q) verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo di idoneità degli impianti e della loro posa in opera, con particolare riferimento alle norme UNI, EN, CEI e leggi in vigore, comprese le norme internazionali IEC ove applicabili;
- r) fissare visite di collaudo con cadenze adeguate alle fasi di lavorazioni non più ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto e al programma operativo proposto dall'impresa appaltatrice dei lavori;
- s) esaminare il progetto con la verifica delle rispondenze alle finalità funzionali, alle leggi e norme vigenti, alle disposizioni emesse da enti di ispezione e controllo e/o da altre amministrazioni pubbliche;
- t) verificare i dimensionamenti dei componenti, del loro coordinamento e della loro rispondenza alle corrispondenti normative;
- u) verificare le condizioni di installazione dei vari componenti e la loro rispondenza alle normative di riferimento e alle istruzioni del produttore;
- v) eseguire tutta la serie di misure e verifiche prescritte dalle norme e dalle varie "Guide" con adeguate strumentazioni;
- w) effettuare l'analisi dei risultati degli esami delle prove, comprese quelle di funzionamento dei vari settori di impianto e delle apparecchiature per verificarne la rispondenza al progetto e alle prescrizioni delle norme vigenti ai fini della loro collaudabilità;
- x) verificare le certificazioni rilasciate dalle ditte costruttrici di tutti i materiali costituenti gli impianti;
- y) supervisionare la prova di tenuta, pressione e portata, certificandone i risultati e redigendo appositi specifici verbali;



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- z) redigere i verbali di visita di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature riportanti tutte le verifiche e controlli effettuati;
- aa) redigere la relazione di collaudo tecnico-funzionale di impianti e apparecchiature finale accompagnata da tutti i verbali di visita, in originale e copia autenticata.
- bb) Il collaudatore è tenuto ad emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo tecnico funzionale in n.3 (tre) copie cartacee, siglate su ogni pagina e sottoscritte in originale, in aggiunta alla versione informatica siglata digitalmente; il tutto sarà trasmesso alla Stazione Appaltante.

L'organo di collaudo è tenuto ad emettere il certificato di collaudo secondo quanto disposto dall'art. 22 dell'Allegato II.14 del Codice.

Art. 10. Prestazione di collaudo statico

Il collaudo statico in corso d'opera e finale comprende:

- a) adempimenti tecnici: volti alla formazione del giudizio del collaudatore sulla sicurezza e stabilità dell'opera nel suo complesso, includendo le interazioni della struttura con il terreno, le strutture di fondazione, le strutture in elevazione, gli elementi non strutturali – qualora riportati negli elaborati progettuali depositati agli organi di controllo -, nonché sulla rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d'uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;
- b) adempimenti amministrativi: volti ad accertare l'avvenuto rispetto delle procedure tecnico-amministrative previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

L'incarico di collaudo statico comprende, tra gli altri, le seguenti attività:

- a) verificare la perfetta esecuzione dei lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d'idoneità dell'opera per il fine per cui è stata realizzata;
- b) attenersi a ogni prescrizione di legge vigente, con obbligo di adeguamento a eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento delle attività;
- c) vigilare che la DL ottemperi agli obblighi derivanti dalle normative vigenti;
- d) verificare prioritariamente che i lavori abbiano avuto inizio dopo la denuncia degli stessi agli organi competenti, la competenza degli atti depositati, la tenuta in cantiere del progetto strutturale, la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture, che la relazione a struttura ultimata sia stata regolarmente depositata presso l'Ente competente;

e comprende anche i relativi adempimenti tecnici:

- controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi ed in particolare un controllo generale sulla regolarità delle procedure amministrative seguite nelle fasi precedenti; si citano ad esempio: il deposito presso gli uffici tecnici competenti, il rilascio dell'autorizzazione sismica, quando prevista, etc.;
- verifica della correttezza delle prescrizioni formali e sostanziali della progettazione strutturale in conformità alla normativa vigente di settore;
- ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali e dell'opera nel suo complesso,



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti. L'ispezione dell'opera verrà eseguita alla presenza del DL e dell'Impresa esecutrice dei lavori, confrontando in contraddittorio il progetto depositato in cantiere con il costruito. Il collaudatore controllerà, altresì, che siano state messe in atto le prescrizioni progettuali e siano stati eseguiti i controlli sperimentali. Per ciascuna visita di ispezione deve essere redatto un apposito verbale controfirmato dagli intervenuti alla visita e trasmesso al Committente; i diversi verbali devono essere poi allegati al certificato di collaudo statico;

- esame dei certificati relativi alle prove sui materiali; detto esame deve essere finalizzato a verificare che:
 - a) il numero dei prelievi effettuati sia coerente con le dimensioni della struttura;
 - b) il laboratorio che ha emesso i certificati sia in possesso dell'autorizzazione prevista dall'articolo 59 del d.P.R. n.380/2001;
 - c) i certificati siano conformi alle relative indicazioni fornite dal Capitolo 11 delle NTC. In particolare, occorre verificare: che nel certificato sia chiaramente indicato il cantiere di cui trattasi, che sia riportato il nominativo del DL, che vi sia la conferma che il DL ha regolarmente sottoscritto la richiesta di prove al laboratorio, che siano indicati gli estremi dei verbali di prelievo dei campioni;
 - d) i risultati delle prove rispondano ai criteri di accettazione fissati dalle norme tecniche, in particolare di quelle del Capitolo 11 delle NTC.
- acquisizione ed esame della documentazione di origine relativa a tutti gli eventuali materiali e prodotti, previsti in progetto, soggetti alla qualificazione di cui al Capitolo 11, paragrafo 11.1, punti A), B) e C) delle NTC;
- esame dei verbali delle prove di carico eventualmente fatte eseguire dal DL, tanto su strutture in elevazione che in fondazione, controllando la corretta impostazione delle prove in termini di azioni applicate, tensioni e deformazioni attese, strumentazione impiegata per le misure;
- esame dell'impostazione generale del progetto dell'opera, degli schemi di calcolo utilizzati e delle azioni considerate;
- esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione in conformità delle vigenti norme; particolare attenzione dovrà essere posta, in tal senso, a verificare la presenza, nella documentazione progettuale, della Relazione geologica (redatta da un Geologo) e della eventuale Relazione geotecnica (redatta dal Progettista), verificando che in quest'ultima siano presenti i certificati delle indagini geotecniche – rilasciati da uno dei laboratori di cui all'articolo 59 del d.P.R. n. 380/2001 – posti a base delle scelte progettuali inerenti le fondazioni e le relative verifiche;
- convalida dei documenti di controllo qualità e registrazione delle non-conformità, per quanto di competenza, nel caso in cui l'opera sia eseguita in procedura di garanzia di qualità. Qualora vi siano non conformità irrisolte, il collaudatore statico deve interrompere le operazioni e non può concludere il collaudo statico. Tale circostanza dovrà essere comunicata dal collaudatore statico al Responsabile di gestione del sistema qualità, alla Stazione appaltante, al costruttore, al DL, per l'adozione delle opportune azioni correttive o preventive sul Sistema Qualità ai fini della correzione o prevenzione delle non conformità, secondo le procedure stabilite nel Manuale di gestione del sistema qualità;
- esame della relazione a struttura ultimata, redatta dal DL, come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge.

Il Collaudatore statico può richiedere, quando a propria discrezione lo ritenga necessario, ulteriori



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche, utili per la formazione di un definitivo convincimento sulla sicurezza, durabilità e collaudabilità dell'opera. In particolare, il collaudatore statico potrà richiedere di effettuare:

- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, eseguite secondo le specifiche norme afferenti a ciascun materiale previsto nelle vigenti norme tecniche di settore;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera, da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

Al termine di questo processo il collaudatore potrà concludere le sue attività rilasciando il **certificato di collaudo statico**, nel quale deve attestare esplicitamente la collaudabilità delle strutture. Qualora il collaudatore riscontri criticità tali da compromettere le prestazioni dell'opera, esclusa ogni possibilità di risolverle da parte della Stazione appaltante, dell'impresa, del DL e del progettista, conclude le proprie attività rilasciando il certificato riportante la motivata non collaudabilità delle strutture.

I contenuti del certificato di collaudo statico devono prevedere:

- una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte;
- i verbali delle visite effettuate, con la descrizione delle operazioni svolte;
- la descrizione dell'eventuale programma di monitoraggio, di cui devono essere indicati tempi, modi e finalità, che il collaudatore stesso ritenga necessario prescrivere alla Stazione Appaltante;
- le risultanze del processo relativo alle eventuali prove di carico eseguite;
- le eventuali raccomandazioni/prescrizioni al Committente e al DL, quando previsto dalle vigenti norme, in ordine alla futura posa in opera di elementi non strutturali e/o impianti, come sopra richiamato e come indicato nel Capitolo 7 delle NTC;
- il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture, anche ai fini della relativa manutenzione.

Il collaudatore statico è tenuto a emettere il certificato di collaudo statico secondo quanto disposto dalle NTC 2018 e ss.mm.ii.

Art. 11. Modalità di svolgimento dei servizi

Le singole fasi di collaudo dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con la Stazione Appaltante, per il tramite del RUP e la DL.

I servizi oggetto del presente Capitolato dovranno essere svolti presso la sede dell'Appaltatore e dovranno prevedere altresì tutti i sopralluoghi, gli incontri e gli approfondimenti necessari presso la sede di esecuzione delle opere.

La commissione di collaudo può avvalersi di propri collaboratori; in ogni caso, l'attività dei suddetti collaboratori avviene sotto la stretta e personale responsabilità dell'Appaltatore, che ne risponde sotto ogni profilo e senza alcuna riserva. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto dell'incarico di cui al presente Capitolato, saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra l'Appaltatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La commissione di collaudo è tenuta a emettere, sotto la sua responsabilità, i certificati di collaudo e il tutto

sarà trasmesso alla Stazione Appaltante e alle Amministrazioni e/o Enti competenti. Il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere redatto prima del certificato di collaudo tecnico-amministrativo e funzionale degli impianti.

Il collaudatore è obbligato a mantenere i necessari contatti con il RUP e con la DL. Qualora necessario, la DL e/o la Stazione Appaltante potranno richiedere la presenza dei collaudatori in via d'urgenza. Laddove l'affidatario dei lavori da collaudare disponga, d'intesa con la Stazione appaltante, lavorazioni da svolgersi su più turni, in notturna e nei giorni festivi, dovrà comunque essere garantita, se richiesta, la presenza dei collaudatori; le predette attività eventuali ed in via d'urgenza non potranno essere fatte valere da parte dell'Appaltatore come diritto a percepire maggiori compensi rispetto al corrispettivo di aggiudicazione.

Il collaudatore dovrà trasmettere al RUP e al DL, i verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite di collaudo **entro 15 giorni** naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo.

Ai sensi dell'art. 24 dell'Allegato II.14 del Codice, la Stazione appaltante può chiedere organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni per la **consegna anticipata** così come previste dalla normativa. Il verbale nel quale si riferiscono le constatazioni fatte e le conclusioni a cui l'organo di collaudo perviene, dovrà essere presentato al DL e al RUP per la sottoscrizione **entro 30 giorni** naturali e consecutivi dalla richiesta di consegna anticipata.

Il Collaudatore ha l'obbligo di predisporre su richiesta della Stazione Appaltante apposite rendicontazioni delle attività svolte, con riferimento allo sviluppo dei lavori dell'intervento.

La Stazione Appaltante potrebbe richiedere collaudi parziali in corso d'opera motivati da difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera.

Sono a carico del collaudatore tutti gli oneri strumentali e organizzativi necessari all'espletamento delle prestazioni.

Le operazioni di collaudo dovranno essere concluse entro il termine previsto dall'articolo 116, co. 2, del Codice dei Contratti.

CAPO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'ACCORDO QUADRO E I CONTRATTI ATTUATIVI

Art. 12. Rappresentante dell'Affidatario e domicilio

L'affidatario deve eleggere **domicilio** ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'affidatario deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Ogni variazione del domicilio deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 13. Consegna e inizio del servizio

L'avvio dell'esecuzione della prestazione è disciplinato dal Codice e ha inizio, dopo la stipula del Contratto attuativo, con la sottoscrizione di apposito verbale di avvio delle attività.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 14. Durata del contratto attuativo

Nel periodo di operatività del presente Accordo quadro, per ogni singolo contratto attuativo saranno stabilite le tempistiche per lo svolgimento del servizio dalla Stazione appaltante.

La durata dell'affidamento, decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto attuativo, ovvero dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, è determinata dai tempi di esecuzione dei lavori appaltati.

L'Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con l'eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e compensato nel corrispettivo.

I tempi di consegna dei certificati di collaudo saranno definiti in sede di contratto attuativo in linea con le disposizioni del Codice

Nello svolgimento delle prestazioni oggetto del Contratto attuativo, la commissione di collaudo è tenuta a garantire, per quanto di propria competenza, il rispetto del programma temporale presentato dalla Stazione Appaltante con riferimento alle tempistiche recate dalle note e dai Decreti ministeriali di approvazione e rimodulazione dell'intervento PNRR, emanati e che verranno emanati durante l'esecuzione dell'opera.

Ai sensi dell'art.17 dell'Allegato II.14 del Codice, le operazioni di collaudo sono completate, con l'emissione del relativo certificato, entro i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del codice.

Nel caso di mancato rispetto dei termini stabili per le prestazioni, per ogni giorno naturale di ritardo sarà applicata una penale commisurata ai giorni di ritardo e proporzionale rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali, così come indicato all'articolo 15.

L'Affidatario, a mezzo PEC, comunicherà al RUP, di cui la Stazione Appaltante fornirà successivamente i relativi riferimenti, la data nella quale ritiene di aver ultimato le operazioni di collaudo. Una volta eseguite le prestazioni, dopo i necessari accertamenti, la Stazione Appaltante rilascia all'Affidatario il **certificato di verifica di conformità** ai sensi dell'articolo 116 del Codice.

Per il periodo intercorrente tra l'ultimazione dei servizi e l'approvazione del certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti e salve le maggiori responsabilità sancite all'articolo 1669 del Codice civile, l'affidatario è garante delle prestazioni eseguite.

Art. 14.1. Verifica di conformità

Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel Contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice dei Contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto.

Ove le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, è consentito effettuare, in relazione alla natura dei beni e/o dei servizi e al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale. La Stazione Appaltante può, altresì, effettuare le dette attività in forma semplificata facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità delle prestazioni contrattuali eseguite alle prescrizioni contrattuali.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal RUP.

La verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto attuativo e comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione, ovvero entro il diverso termine previsto nell'ordinamento della singola Stazione Appaltante.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono effettuate a spese del Collaudatore, salva diversa previsione contrattuale. Il collaudatore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari per eseguirla. Nel caso in cui il collaudatore non ottemperi ai predetti obblighi, il RUP o altro soggetto incaricato al controllo dispongono che si provveda d'ufficio in danno del Collaudatore, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto a quest'ultimo.

Durante l'esecuzione delle prestazioni la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel presente Capitolato o nel contratto.

Nel caso di verifica di conformità in corso di esecuzione devono essere invitati ai controlli l'affidatario e il RUP e deve essere redatto apposito verbale. Ove il RUP svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della Stazione Appaltante.

Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della visita di controllo, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'affidatario è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'affidatario le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'affidatario.

A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità definitivo, e dopo la risoluzione delle eventuali contestazioni sollevate dall'Appaltatore, si procede al pagamento della rata di saldo ed eventuale svincolo della cauzione.

Art. 15. Penali

La violazione delle prescrizioni contenute nell'Accordo quadro, nei contratti attuativi e negli eventuali ulteriori documenti tecnici della Stazione appaltante, comporta l'applicazione delle penali previste nel presente Capitolato speciale d'appalto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate nel corso dell'esecuzione del Contratto attuativo superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, oltre alla risoluzione del contratto attuativo da parte della Stazione appaltante, secondo quanto previsto dall'articolo 122 e dall'allegato II.14 al Codice, la SA provvederà alla risoluzione anche del contratto di Accordo quadro con incameramento della restante parte della garanzia definitiva di AQ.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non ristora eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo. In ogni caso, qualora in corso d'opera la Direzione lavori ritenga che il ritardo nell'adempimento possa essere tale da far temere che il credito residuo dell'Affidatario da esporre sul conto finale non sia sufficiente a coprire l'importo delle penali, le stesse possono essere applicate anche sugli stati di avanzamento precedenti.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla normativa di settore.

Art. 15.1. Penali in caso di ritardo

Le penali riguardo il ritardo nell' esecuzione delle prestazioni riguardano:

- a) **Mancata trasmissione dei verbali di sopralluogo entro 15 giorni** naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima della successiva visita di collaudo: **penale pari allo 0.5 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- b) **Mancata trasmissione al DL e al RUP per la sottoscrizione del verbale per la consegna anticipata entro 30 giorni** naturali e consecutivi: **penale pari allo 0.8 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
- c) **Ritardo nell'emissione del certificato di collaudo** entro i termini di cui all'articolo 116, comma 2, del codice (salvo maggior termine deciso dalla SA in sede e di contratto attuativo): **penale pari allo 0.8 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP. da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale.

Le penali di cui sopra, nella stessa misura, trovano applicazione anche in caso di ritardo per:

- d) la ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori (per ogni contratto attuativo).

L'affidatario potrà richiedere la disapplicazione della/e penale/i fornendo apposito riscontro scritto entro 10gg dalla contestazione dell'evento ed argomentando le proprie ragioni con ogni mezzo ritenuto idoneo a giustificazione del suo operato. Sulla disapplicazione della penale deciderà il Responsabile del Procedimento sentito il Direttore dei Lavori, qualora lo stesso sia soggetto diverso, entro i 10 gg successivi al ricevimento delle memorie dell'affidatario. La disapplicazione sarà possibile qualora il ritardo maturato non sia imputabile all'affidatario e/o per cause di forza maggiore.

Ai fini dell'applicabilità delle penali, gli eventi tra loro diversi e la ripetizione in giorni separati di eventi anche identici o simili tra loro, saranno considerati eventi diversi o disgiunti.

Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del RUP, qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore all'importo precedentemente definito, il Responsabile del Procedimento promuoverà l'avvio delle procedure di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice.

Art. 15.2. Penali per inadempienze relative all'offerta tecnica

Il contenuto dell'offerta tecnica, da quanto descritto nella relazione metodologica ai criteri con punteggio quantitativo o tabellare, costituiscono impegno contrattuale vincolante e inderogabile al cui mancato rispetto sono correlate delle penali individuate esplicitamente nel presente Capitolato.

La verifica del rispetto del contenuto dell'offerta tecnica è demandata alla fase esecutiva dei contratti attuativi, in cui gli aspetti organizzativi e di gestione, oltre che il possesso delle certificazioni, assumono rilievo.

In particolare, per il mancato rispetto degli elementi dell'offerta tecnica si applicheranno le seguenti penali:

Criterio B - Caratteristiche metodologiche dell'offerta



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

	La relazione illustrativa unica Sezione B contiene la proposta circa le modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico con riguardo a specifiche attività. Pertanto, il mancato rispetto degli eventuali impegni assunti comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale. A titolo di esempio, si considerano come impegni vincolanti: a) Il possesso della certificazione in PM del soggetto incaricato del controllo di gestione (se inserito e se non sostituito entro 30 giorni dall'eventuale risoluzione contrattuale con quello indicato); b) Il mancato rispetto del modello di comunicazione proposto; c) Il mancato rispetto della frequenza di sopralluoghi dichiarato
Criterio D – Possesso delle certificazioni di cui ai sub-criteri D.1 e D.2	
	Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto attuativo/contratto di AQ dovesse scadere la certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000 o equipollente oppure la certificazione di Sistema di Gestione BIM UNI/PdR 74 o equivalente per cui l'affidatario ha ricevuto il punteggio premiale, egli dovrà rinnovarla immediatamente e comunicarlo alla Stazione appaltante. Il mancato rinnovo comporterà l'applicazione di una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno sino al rinnovo della certificazione.

Art. 15.3. Penali per inadempimenti relativi agli obblighi PNRR

Le penali relative ai mancati adempimenti degli obblighi per il rispetto e l'attuazione degli obblighi PNRR, citati all'art. 5 di questo capitolato, saranno definite in sede di contratto attuativo.

Art. 16. Obblighi dell'operatore economico e cause di risoluzione del contratto di Accordo quadro

Art. 16.1. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico aggiudicatario ha, tra l'altro, l'obbligo di:

- 1) stipulare i contratti attuativi con la Stazione appaltante sino all'esaurimento del plafond del lotto o alla conclusione dell'AQ;
- 2) comunicare tempestivamente la perdita di requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del Codice e la perdita dei requisiti di qualificazione prescritti per la partecipazione alla procedura di gara e necessari per l'esecuzione dei lavori;
- 3) mantenere valida la propria offerta, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del Codice, per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi che dovessero superare la naturale scadenza dell'Accordo Quadro;
- 4) rispettare i tempi e le modalità di esecuzione della prestazione secondo le disposizioni impartite dalla Stazione appaltante.

La sottoscrizione della garanzia definitiva di Accordo quadro, così come riportato nel disciplinare di gara, copre i seguenti adempimenti:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- 1) **mancata stipula del contratto attuativo** con la Stazione appaltante per fatto dell'aggiudicatario; comporta l'escussione del 100% della garanzia definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione del contratto di Accordo quadro;
- 2) **perdita dei requisiti di partecipazione e qualificazione** nel periodo di vigenza dell'Accordo e/o durante il periodo di vigenza di un contratto attuativo: escussione della quota restante della garanzia definitiva di Accordo quadro e contestuale risoluzione del contratto di Accordo quadro e risoluzione del contratto attuativo con escussione della cauzione del contratto attuativo.

Art. 17. Risoluzione del contratto attuativo

Ai sensi dell'art.122 del Codice, qualora l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dei collaudatori rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali

Nel caso di risoluzione del contratto, la penale, di cui all'art. 15 è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dai collaudatori rispetto al termine originariamente fissato e il termine assegnato dal RUP.

Sono dovuti dai collaudatori i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle prestazioni affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dei collaudatori in ragione di quanto eseguito nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

La risoluzione contrattuale, oltre che nei casi specifici previsti dal presente Capitolato o dal Disciplinare della presente procedura, è prevista per tutti le ipotesi e con le modalità indicate dall'articolo 122 del Codice e dall'Allegato II.14

La Stazione Appaltante ha altresì facoltà di risolvere i contratti attuativi, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), nei casi di seguito specificati:

- 1) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n.62, contenente "Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e/o violazione obblighi previsti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Sardegna di cui al D.G.r. n.43/7 del 29.10.2021;
- 2) violazione del Patto d'Integrità del Comune di Quartu;
- 3) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei singoli appalti specifici;
- 4) mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato;
- 5) mancato rinnovo e/o integrazione, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 117 del Codice e ss.mm.ii.;
- 6) inadempienza accertata alle norme di legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- 7) grave inadempienza alle norme e disposizioni in materia di sicurezza nell'esecuzione delle attività previste dai contratti attuativi;
- 8) mancato rispetto nei contratti attuativi dei termini e delle condizioni (offerta tecnica) che determinarono l'aggiudicazione dell'Accordo quadro;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

- 9) mancata applicazione o sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente;
- 10) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto attuativo o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

Nel caso di risoluzione del Contratto attuativo, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione dei singoli contratti attuativi, nei casi su citati, sarà comunicata al soggetto inadempiente a mezzo di lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC ed avrà effetto, senza obbligo preventivo di diffida da parte della Stazione appaltante, a far data dal ricevimento della stessa.

In caso di risoluzione del contratto attuativo, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare gli altri concorrenti alla gara, al fine di stipulare un nuovo Appalto specifico alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, secondo il disposto del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 124.

Contestualmente alla risoluzione del singolo contratto attuativo, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva del soggetto inadempiente, salvo ed impregiudicato il diritto ad agire per il risarcimento dei maggiori danni subiti. Nei casi di risoluzione del contratto attuativo o di esecuzione di ufficio, come pure in caso di fallimento di taluno degli Appaltatori, i rapporti economici tra le parti sono definiti secondo la normativa vigente e ponendo a carico del soggetto inadempiente gli eventuali maggiori oneri e/o danni derivanti.

In sede di liquidazione finale del servizio risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro soggetto il servizio.

L'Amministrazione può risolvere il contratto, anche nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dall'Amministrazione nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente con le modalità precisate con il presente articolo, per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione della prestazione, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Affidatario agli obblighi alle condizioni stipulate;

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall'Amministrazione è fatta all'affidatario nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno oppure con posta certificata, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Affidatario inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro affidatario.

Art. 18. Recesso dal contratto attuativo

Ai sensi dell'art. 123 del Codice, ferma restando la facoltà di non addivenire alla stipulazione di alcun contratto attuativo, la Stazione appaltante può recedere unilateralmente, in qualunque momento, dal singolo contratto attuativo, previo il pagamento del servizio eseguito, oltre al decimo dell'importo del servizio non eseguito, calcolato secondo quanto previsto all'articolo 11 dell'allegato II.14 del Codice.

Art. 19. Fallimento e altre vicende soggettive dell'Affidatario

In caso di fallimento dell'affidatario, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 124 del Codice.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Se l'affidatario è un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trova applicazione quanto disposto dall'articolo 68 del Codice.

Con riferimento alle vicende soggettive dell'Affidatario, l'Amministrazione prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione del servizio rispetto alle quote di partecipazione al raggruppamento indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, di Accordo quadro o contratto attuativo, devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie e non richiedono la stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Affidatario al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20. Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 33, dell'Allegato II.14, al Codice, il contratto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, co. 1, del Codice.

Art. 21. Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo per il collaudo avverrà secondo quanto di seguito previsto, in funzione dello stato di avanzamento dei lavori:

- il **30%** del corrispettivo contrattuale all'emissione del primo stato di avanzamento dei lavori;
- il **20%** del corrispettivo contrattuale all'emissione dello stato di avanzamento che attesta la realizzazione del 50% dell'opera.
- il **20%** del corrispettivo contrattuale all'emissione dello stato di avanzamento che attesta la realizzazione del 75% dell'opera.
- il **10%** del corrispettivo contrattuale all'emissione e successiva trasmissione del certificato di collaudo provvisorio alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 23 dell'Allegato II.14 del Codice;
- il **20%** del corrispettivo contrattuale, a saldo, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante.

L'affidatario comunica alla Stazione appaltante il raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento dei lavori.

Ai sensi dell'articolo 31, co. 2, lett. m) dell'Allegato II.14 del Codice, al fine di procedere con i pagamenti, l'accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, è svolta dal RUP, ferma restando la facoltà dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti.

Il direttore dei lavori trasmette lo stato di avanzamento al RUP, il quale previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario, emette il certificato di pagamento contestualmente allo stato di avanzamento e, comunque, non oltre sette giorni dalla data della sua adozione. Il RUP invia il certificato di pagamento alla Stazione appaltante, la quale procede al pagamento.

La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

L'esito negativo della verifica di congruità inciderà, in ogni caso, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'affidatario, del DURC ordinario.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subaffidatario o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

Ai sensi dell'art. 125, comma 2 del Codice, il termine per il pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e comunque entro un termine non superiore a 60 giorni e purché ciò sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subaffidatario inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

La corresponsione degli acconti è altresì sospesa nei seguenti casi, previo riscontro documentale degli inadempimenti rilevati e contestazione scritta degli stessi:

- per mancata attivazione della polizza di RC all'insorgenza di danni arrecati a beni mobili e immobili e/o a terzi;
- per mancato adeguamento o insufficienza delle garanzie e coperture assicurative conseguenti a variante o dalla concessione di proroghe;
- per mancata eliminazione delle conseguenze dannose o mancata esecuzione di prestazioni eventualmente disposte dal RUP.

Ai sensi dell'art. 125, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato un diverso termine nel contratto attuativo.

Nel caso di fatturazione elettronica, sarà cura della Stazione appaltante comunicare all'affidatario il Codice Identificativo Univoco attribuito all'Amministrazione.

I pagamenti per ciascun contratto attuativo saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul relativo conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.

Art. 22. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

I pagamenti delle rate di acconto e i ritardi nei pagamenti dei relativi corrispettivi di appalto saranno soggetti a quanto disposto dall'art. 125 del Codice e dalla normativa vigente in materia.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

Art. 23. Cessione del contratto e cessione di crediti

In caso di cessione del corrispettivo d'appalto, successiva alla stipula del singolo contratto attuativo, effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art 120, comma 12 del Codice e dall'Allegato II.14 al Codice, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute, nonché essere conforme agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

È tassativamente vietata la cessione anche parziale dei contratti d'appalto. La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'Accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 24. Assicurazioni e garanzie a carico dell'affidatario

Art. 24.1. Garanzia definitiva per l'Accordo quadro

All'atto della stipula del contratto di Accordo quadro, l'aggiudicatario deve presentare, ai sensi dell'articolo 117 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva con una della modalità previste per la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106 del Codice nella misura fissa dell'2% del valore complessivo dell'appalto (si veda il Disciplinare di gara al paragrafo 10.2).

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 del Codice.

La garanzia definitiva sarà svincolata del 50% del suo importo nel momento in cui l'operatore economico stipulerà il primo contratto attuativo. La restante parte sarà svincolata alla conclusione dell'Accordo quadro, a garanzia delle obbligazioni permanenti. Si vedano il paragrafo 15 Penali e il paragrafo 17 Obblighi dell'operatore economico e cause di risoluzione del contratto di Accordo quadro.

Art. 24.2. Garanzia definitiva per il contratto attuativo

All'atto della stipulazione del contratto attuativo, l'aggiudicatario presenta alla Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia denominata garanzia definitiva, con le modalità di cui all'art. 106.

L'importo della garanzia definitiva è determinato secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice e con le eventuali riduzioni previste dall'art. 106 e dall'allegato II.13.

La garanzia definitiva può essere sostituita ai sensi dell'art. 117 comma 4 del Codice, salvo opposizione motivata della Stazione appaltante.

La garanzia definitiva sarà utilizzata per le finalità stabilite dall'art. 117 comma 2 e seguenti del Codice.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuale inadempimento e di tutte le situazioni previste dall'art. 117 comma 2 del Codice e deve essere rilasciata dai soggetti aventi le caratteristiche di cui al comma 3 dell'art. 106 e prevedere espressamente quanto indicato al comma 7 dell'art. 117:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile;

- l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento come disposto dal comma 6 dell'art. 117 del Codice e l'incameramento della cauzione definitiva presentata a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni dell'Accordo quadro secondo quanto previsto e nella misura indicata al paragrafo 17 per il caso di mancata stipula del contratto attuativo.

Per lo svincolo progressivo della garanzia definitiva e per il pagamento della rata di saldo si applica il comma 8 dell'art. 117 del Codice.

Art. 24.3. Polizza assicurativa dell'affidatario

Al momento della sottoscrizione del contratto attuativo l'affidatario dovrà produrre la **polizza di responsabilità civile professionale** relativa all'appalto, la quale dovrà essere conforme alle condizioni contrattuali previste dallo Schema di polizza tipo 2.2 dell'Allegato A-Sezione II - Schemi tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante "Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni", ed essere assistita, in quanto parte integrante e sostanziale della stessa, dalla relativa Scheda tecnica 2.2 dell'"Allegato B- Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale.

La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. In particolare tale polizza di responsabilità civile professionale del collaudatore copre i rischi derivanti anche da errori o omissioni nelle attività di collaudo che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese e/o maggiori costi.

La polizza, con efficacia dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto attuativo sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti, dovrà avere un importo di massimale almeno pari a quello richiesto dalla SA in sede di contratto attuativo.

Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di verifica di conformità finale ai sensi dell'articolo 116 del Codice dei Contratti non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, l'Affidatario dovrà produrre un'appendice di polizza avente ad oggetto la proroga della polizza e la relativa appendice di polizza dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della polizza medesima.

La mancata presentazione della polizza determinerà l'impossibilità di procedere alla sottoscrizione del contratto attuativo, con conseguente decadenza dall'affidamento e autorizzerà la sostituzione dell'affidatario. Tale decadenza esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi professionali.

Nel caso in cui il contratto attuativo abbia una durata superiore ad un anno, l'affidatario dovrà consegnare alla SA la copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità della polizza. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi, la SA potrà provvedere direttamente al pagamento, per poi recuperarle rivalendosi sulla cauzione definitiva.

Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante modifichi il contratto ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. a), del Codice dei Contratti, al momento dell'avvio dell'esecuzione della prestazione i collaudatori dovranno produrre una dichiarazione, da parte della medesima compagnia di assicurazione che ha già rilasciato la dichiarazione di cui ai paragrafi precedenti, con cui si impegna a rilasciare la medesima polizza estesa anche alle prestazioni oggetto di modifica.

È ammessa una deroga all'onere di stipula della polizza RC qualora l'affidatario dell'incarico sia già in possesso di una polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nello Schema tipo di polizza 2.2 dell'*"Allegato A- Sezione II - Schemi tipo"* del Decreto Ministeriale n. 193/2022, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico riservato al presente appalto.

I collaudatori dovranno produrre, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dei collaudatori medesimi, della Stazione Appaltante o di terzi, per l'esecuzione del servizio di Collaudo. Tale polizza dovrà prevedere un massimale di importo pari a quello definito in sede di contratto attuativo.

I collaudatori assumeranno, altresì, in proprio ogni responsabilità civile e penale per infortunio o danni eventualmente da esso stesso causati a persone e/o beni della Stazione Appaltante, o di terzi nell'esecuzione dei servizi affidati ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento ovvero derivanti da violazione, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità, connessi o in ogni caso afferenti l'esecuzione dei servizi affidati. In particolare, i collaudatori dovranno tenere indenne e manlevare da ogni responsabilità la Stazione Appaltante per qualsiasi danno possa aver arrecato alle persone e/o ai beni di cui sopra.

CAPO 7 – VARIAZIONI

Art. 25. Modifiche contrattuali – modifiche soggettive

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b) e c) del Codice: il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura qualora sopravvenga la necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, a condizione che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e, al contempo, comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

Il contratto può essere modificato anche nell'ipotesi di **varianti in corso d'opera**, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante, compresa la sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

In entrambi i casi, è consentita la modifica solo se l'aumento del prezzo non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

Ai sensi del comma 9 dell'articolo 120 qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 26. Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire, ai sensi del comma 2 lett. b dell'articolo 60 del Codice. Il parametro da utilizzare è il CPV 71300000-1 Tabella D2 Codice Ateco 71.

CAPO 8 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 27. Norme di sicurezza generale

L'affidatario sarà tenuto ad osservare tutte le norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro, ed a fornire ogni certificazione e documentazione in merito nel caso che queste vengano espressamente richieste dalla Stazione appaltante.

L'affidatario garantirà inoltre che il personale, nell'eseguire i servizi di cui al presente Capitolato, abbia ricevuto un'adeguata informazione e formazione sui rischi specifici propri dell'attività, nonché un'adeguata formazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

L'affidatario garantirà, pertanto, che il personale che eseguirà i servizi sia dotato, in relazione alla tipologia delle attività da svolgere, di adeguati dispositivi di protezione individuali e collettivi.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 28. Subappalto

Data la natura del servizio, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati, eventuali consulenze specialistiche inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità dei professionisti aggiudicatari del contratto e/o del gruppo di lavoro.

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 119 del Codice, e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d), del Codice, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di Committenza
Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria

CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 29. Controversie

Ai sensi dell'articolo 211 del Codice dei Contratti, qualora insorgano controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi, è ammesso il ricorso all'accordo bonario e si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'articolo 210 del Codice dei Contratti.

Per le controversie derivanti dal contratto di Accordo quadro è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Ove non si proceda all'accordo bonario e i collaudatori confermino le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto attuativo è devoluta al Tribunale ordinario competente per territorio ai sensi dell'articolo 25 c.p.c.

È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, i collaudatori non potranno comunque rallentare o sospendere i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

CAPO 11 - NORME FINALI

Art. 30. Spese contrattuali, imposte, tasse

Sono a carico dell'affidatario senza diritto di rivalsa:

- 1) le spese contrattuali sia dell'Accordo quadro che dei contratti attuativi discendenti;
- 2) le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli atti connessi, compresi il collaudo, gli accordi bonari e le eventuali transazioni.

A carico dell'Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente, o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto d'appalto.

Gli importi dei contratti attuativi sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) che sarà applicata secondo legge ad aliquote differenti in funzione del tipo di lavori eseguiti. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato si intendono I.V.A. esclusa.